



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”

Via Dante Alighieri, 4 - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)

Tel. n. 0444/898025 - Partita Iva – Codice fiscale 80015470240 - Cod. Mecc. VIIC814001

e-mail: VIIC814001@istruzione.it - PEC: VIIC814001@pec.istruzione.it sito della scuola www.icspojana.edu.it



REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente
Regolamento disciplinare d’istituto

Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico- fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo* (d'ora in poi *Regolamento*). Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al *Patto Educativo di Corresponsabilità*, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

➤ Per **bullismo si intende** un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il *bullo*), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la *vittima*).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- **intenzionalità:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione:** l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*; □ **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **bullo:** è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari:** sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- **vittima:** è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della **vittima provocatrice** che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.

- **osservatori:** sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (**maggioranza silenziosa**), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un **difensore della vittima**.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** a sua volta si divide in **bullismo fisico** (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima,..) e **bullismo verbale** (insultare, deridere, offendere,..). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili,..);
- **bullismo indiretto:** si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi..; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

➤ Per **cyberbullismo si intende** un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato:** la vittima può *non* conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione:** la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo:** i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima:** il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming:** litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività *online* (es: dai gruppi *WhatsApp*);
- **denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (*newsgroup, blog, forum* di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- **outing estorto**: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un *blog* pubblico.
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'*account* di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; □ **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto:

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della [Costituzione italiana](#);
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante [Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo](#);
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante [Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti](#);
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante [Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali](#);
- dalla direttiva MIUR [n.1455 del 10 novembre 2006](#);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante [Statuto delle studentesse e degli studenti](#);
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante [Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo](#);
- dalla [Dichiarazione dei diritti in Internet](#) del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante [Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo](#);
- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#);
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del [Codice penale](#);
- dagli artt.2043-2047-2048 [Codice civile](#);

emana il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

La *Premessa* è parte integrante del presente *Regolamento* e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella *Premessa* del presente *Regolamento* e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il *Patto educativo di corresponsabilità* con la famiglia.

Art. 4

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un *Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;

- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento*, nel *Protocollo di azione* (allegato 1) e nella documentazione più aggiornata sull'argomento (es: il documento [Safe web](#) della Polizia di Stato, relativo alla sicurezza in internet);
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento* o al *Protocollo di azione* (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione* (allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 6

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il **Consiglio di Classe**:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **docenti**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e si attengono al *Protocollo di azione* in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i **genitori**:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (*i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura*);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento disciplinare d'istituto*;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento d'istituto* nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *online* a rischio.

Art.10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli studenti**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare *smartphone*, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (a tal proposito si veda l'integrazione al *Regolamento d'istituto* sull'uso accettabile delle TIC deliberata dal C.I. in data 27 marzo 2014);
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la *netiquette* e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (email, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del [*Manifesto della comunicazione non ostile*](#);
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni *online* e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della [*Dichiarazione dei diritti di Internet*](#);

Art. 11

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal *Regolamento di disciplina*. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente.

In quest'ottica è **fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. **L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti**. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente *Regolamento*) come presenti nel *Regolamento di disciplina*, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

➤ Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti.

Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con

specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

- **Comportamenti sanzionabili come presenti nel *Regolamento di disciplina* (vengono selezionate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni)**

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	IN CASO DI RECIDIVA
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri.	B	C
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	B	C
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	B	C
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	C	

Comportamenti sanzionabili ascrivibili a condotte di cyberbullismo sono invece elencati nell'*Integrazione al Regolamento d'istituto: uso accettabile delle TIC* (deliberato dal C.I. il 27 marzo 2014).

Si riporta di seguito la tabella (alla data di emanazione del presente Regolamento) con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il **divieto assoluto di utilizzo di cellulari durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari)**, ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso per attività didattiche, previste dal PEI o dal PDP ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Regolamento.

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Ammonizione scritta (sanzione tipologia A). Se reiterato sospensione da uno a tre giorni (sanzione tipologia B).
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B).
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B).
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola. [L'elenco delle tipologie di messaggi offensivi si trova all'interno dell' <i>Integrazione</i> sull'uso accettabile delle TIC].	Sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B).

Legenda delle sanzioni:

SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso]	a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo g) ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni h) ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico i) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico
SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori]	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni
SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)	a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenze della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal *Regolamento*;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il *Team bullismo e cyberbullismo* d'istituto (formato dal Referente, da un altro docente e da un membro del personale ATA). Il *Team* è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di

interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1.Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
2.Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Team bullismo Vicaria Dirigente
3.Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Team bullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente Vicaria Counsellor d'istituto
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team bullismo Docenti di classe Counsellor d'istituto

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di **attivare un processo di attenzione** e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,...). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del *Team bullismo*, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il *Team bullismo* informa il dirigente e/o la vicaria e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è **la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto** per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e **decidere la tipologia di intervento da attuare**.

A tale proposito il *Team* effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,...), raccoglierà le diverse

versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicaria, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il *Team* aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il *Team* sceglierà come **gestire il caso attraverso uno o più interventi**. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima **la procedura da seguire** è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe; - eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il *Team bullismo* che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.